

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE, CERAMI e DAMAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra, già in pensione *ex lege* 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche, secondo i vari scaglioni dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, con il quale ai magistrati in servizio è stata concessa l'anticipazione di tre anni della nomina a magistrato di tribunale, d'appello e di cassazione, e ciò per la soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (che durava appunto tre anni), arreca ai magistrati ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra già in pensione ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e successive modificazioni, secondo i vari scaglioni semestrali dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1979, un danno notevole e soprattutto punisce severamente coloro che fecero la domanda per essere collocati in pensione anticipata senza conoscere in quale scaglione sarebbero stati inseriti, mentre premia sotto ogni profilo quei magistrati che, per loro fortuna, vennero inseriti nel 9° e 10° sca-

glione, i primi collocati in pensione dopo appena due mesi circa dall'entrata in vigore della legge n. 97 del 1979 e cioè dal 1° luglio 1979 e gli altri che vennero collocati in pensione il 1° gennaio 1980.

È questa una vera e propria ingiustizia che — ripetesi — punisce alcuni favorendo altri, pur essendo sia i primi che i secondi tutti ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra e cioè persone che hanno dato alla Patria parte di se stessi, esplicando peraltro le loro funzioni sempre con abnegazione e sacrificio.

Il disegno di legge tende a riparare questa rilevante ingiustizia e a dare ai magistrati in pensione *ex lege* n. 336 del 24 maggio 1970, e successive modifiche, quei benefici economici e di carriera che avrebbero certamente conseguito se il meccanismo di collocamento nei vari scaglioni fosse stato più

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giusto e cioè se fosse stato reso noto *a priori*, a coloro che avevano presentato la domanda, in quale scaglione sarebbero stati iscritti, in modo da poter decidere se accettare o meno, ed altresì se fosse stato possibile revocare la domanda. Si noti — in proposito — che a suo tempo, e cioè prima del 1° luglio 1975 e successivamente, vennero presentati molti disegni di legge per rendere possibile tale revoca, come era avvenuto del resto per le forze di polizia, e che, proprio in sede di approvazione della legge in favore di queste ultime, il Parlamento aveva votato un ordine del giorno con il quale si assicurava che tale proroga sarebbe stata possibile per tutti i dipendenti statali e parastatali, cosa che poi non si verificò per motivi politici e principalmente per le elezioni anticipate e la crisi di Governo.

Si aggiunga inoltre che la norma dell'articolo 6 predetta premia altresì quei magi-

strati che non solo non parteciparono ad operazioni belliche, ma non sostennero nemmeno l'esame per aggiunto giudiziario, mentre gli ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra, che erano andati a servire la Patria, dovettero sostenere in seguito anche gli esami per aggiunto giudiziario.

La riduzione da otto a sei anni, prevista dall'articolo 2 del disegno di legge, relativa all'anzianità della nomina a magistrato di cassazione per l'avanzamento alla categoria superiore (otto anni ex articolo 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831), si rende necessaria per non escludere dal beneficio in esame i magistrati dei primi tre scaglioni, il che costituirebbe un'ulteriore ingiustizia.

Infine, i magistrati interessati al disegno di legge in esame sono circa duecento e cioè quelli inseriti negli scaglioni dal 1° all'8° e pertanto l'onere finanziario è davvero minimo, aggirandosi sui seicento milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La norma di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, è estesa anche ai magistrati di tribunale, d'appello e di cassazione ex combattenti, invalidi e mutilati di guerra, già in pensione anticipata ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, secondo l'ordine dei vari scaglioni semestrali e cioè dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e conseguente nomina, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame i magistrati che, per effetto dello scorrimento di carriera di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano raggiunto l'anzianità di anni sei dalla nomina a tale categoria, e cioè indipendentemente dalle funzioni esercitate dai detti magistrati in tale periodo.

Art. 3.

Per ottenere quanto previsto dall'articolo 2, i magistrati in pensione interessati, o i loro eredi con diritto a pensione di reversibilità, debbono presentare, presso l'ufficio al quale appartenevano, domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Tale ufficio provvederà, entro quindici giorni dalla presentazione della suddetta domanda, ad allegare alla stessa, per ciascun magistrato, un relazione dettagliata sulla preparazione e capacità tecnico-professionale, sulla laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni esplicate e sui precedenti relativi al servizio prestato.

Art. 4.

Ai magistrati suddetti spettano anche gli aumenti previsti dalla legge 2 aprile 1979, n. 97, secondo la tabella alla stessa allegata.

Art. 5.

Ai fini economici, la riliquidazione spettante ai suddetti magistrati decorre dal 1° gennaio 1979.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.